Studio Garbini
David Garbini Dottore Commercialista - Revisore Contabile

Orzignano, giovedì 9 maggio 2013

AI CLIENTI
AUTOTRASPORTATORI

AGEVOLAZIONI PER GLI AUTOTRASPORTATORI PROROGATE PER IL 2013

Lo chiarisce un comunicato stampa dell'Agenzia delle Entrate, precisando che rimangono immutate le misure dello scorso anno

Anche per il 2013 gli autotrasportatori possono beneficiare delle agevolazioni "ad hoc". Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa pubblicato ieri. In particolare, è stata prorogata la possibilità, per gli autotrasportatori, di beneficiare del credito d'imposta per il recupero di quanto versato al SSN e della deduzione forfetaria prevista dall'art. 66, comma 5 del TUIR.

Recupero del Contributo al Servizio Sanitario Nazionale versatoo nel 2012

Con riferimento alla prima misura di favore, le imprese di autotrasporto merci, per conto terzi o conto proprio, possono fruire di un credito d'imposta che consente di recuperare quanto versato nel 2012 a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per responsabilità per danni. Vengono, infatti, confermati dal comunicato stampa in commento la misura del credito d'imposta e il relativo codice tributo.

Più precisamente, le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2013 fino a un massimo di 300 euro per ciascun veicolo, le somme versate nel 2012 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

Considerato che il **credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24** (ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97), l'Agenzia delle Entrate precisa che, anche quest'anno, deve essere utilizzato il **codice tributo "6793"**.

Deduzione forfetaria di spese non documentate

In merito all'altra agevolazione prorogata, si ricorda che l'art. 66, comma 5 del TUIR prevede un criterio di deduzione forfetaria dal reddito d'impresa delle spese non documentate, a favore delle imprese di autotrasporto merci per conto terzi. Più precisamente, "per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di

deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito".
Nonostante la suddetta norma individui importi specifici, la misura dell'agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dell'adeguamento dei predetti importi all'ISTAT; ciò in ottemperanza al disposto dell'art. 2 comma 1-bis del DL n. 451/1998.
Confermate le misure della deduzione forfetaria
Il comunicato stampa dell'Agenzia precisa che sono confermati anche per quest'anno gli importi già previsti nel 2012 e nel 2011.

Infatti, secondo quanto espressamente affermato nel comunicato, per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa, è prevista una deduzione forfetaria per le spese non documentate, per il periodo d'imposta 2012, pari a:

- **56 euro per i trasporti effettuati all'interno della Regione e delle Regioni confinanti**. Tale deduzione spetta anche **per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa**, per un **importo pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti**;

- **92 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Dott. David Garbini

Agenzia Entrate
Ufficio Stampa

COMUNICATO STAMPA

Autotrasportatori, agevolazioni al via

Prorogate anche per il 2013 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Confermati anche quest'anno gli importi previsti nel 2012.

Nel dettaglio:

- le imprese di autotrasporto merci – conto terzi e conto proprio – possono recuperare nel 2013 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo (tramite compensazione in F24) le somme versate nel 2012 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate. Anche quest'anno per la compensazione in F24 si utilizza il codice tributo "6793";

- per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l'impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista una deduzione forfetaria di spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR), per il periodo d'imposta 2012, nelle seguenti misure:

  - 56,00 euro per i trasporti all'interno della Regione e delle Regioni confinanti. La deduzione spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell'ambito della Regione o delle Regioni confinanti;

  - 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

Roma, 8 maggio 2013